



**Allianz** 

# **Condizioni generali di assicurazione ACS Bike Assistance**

Versione 11.2024

## Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Bike Assistance (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Bike Assistance» e nella LCA.

### Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz, con sede nella Richtplatz 1, 8304 Wallisellen.

### Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è l'Automobile Club Svizzero, ACS, con sede nella Wasserwerkstrasse 39, 3011 Berna.

### Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle Condizioni generali di assicurazione «ACS Bike Assistance». Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

#### Assistenza bicicletta ed e-bike

Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale e incidente sul posto. In caso di incidente o guasto, di improvvisa inabilità alla guida della persona assicurata o di furto della bicicletta/e-bike, la Allianz si assume le spese per il viaggio di rientro della persona assicurata e danneggiata nel luogo di domicilio o il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione fino a un importo massimo di CHF 300.- (massimo di tre eventi per adesione e anno solare).

### Quali persone sono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva stipulato con la stipulante, Allianz concede anche al socio ACS definito nella domanda e riportato sulla tessera ACS così come tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein protezione assicurativa e diritto di richiesta di risarcimento in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate si trovano nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Classic, Classic & Travel, Travel, Premium).

### Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida per la durata dell'assicurazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

### Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.
- Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:
  - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
  - suicidio o tentato suicidio;
  - partecipazione a scioperi o disordini;
  - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
  - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
  - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
  - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni (art. II 4) se la centrale di emergenza di Allianz non le ha approvate preventivamente o se l'assistenza stradale o il traino non sono stati organizzati dalla centrale di emergenza di Allianz.
- Le biciclette / e-bikes noleggiate non sono assicurate.

### Cosa fare in caso di sinistro?

**Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi.** La centrale di emergenza di Allianz è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.

### Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz.
- La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. I 12).
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

### A quanto ammonta il premio?

L'importo del premio viene definito nella proposta ed è indicato nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto.

### Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Bike Assistance», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Bike Assistance» così come la quota d'adesione ACS (Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno

d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno.

#### **Diritto di revoca**

La persona assicurata può revocare la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva entro un termine di 14 giorni dall'adesione all'assicurazione, dandone comunicazione all'assicuratore in forma testuale (ad es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura provvisoria e di copertura assicurativa con una durata inferiore a un mese.

#### **Come Allianz tratta i dati?**

La protezione dei dati personali è importante per Allianz. In questo riepilogo e nell'informativa dettagliata sulla privacy le persone coinvolte possono apprendere come Allianz protegge i loro dati. Per leggere l'informativa dettagliata sulla privacy, le persone coinvolte possono andare sul sito [www.allianz-travel.ch/protezione-dei-dati](http://www.allianz-travel.ch/protezione-dei-dati).

Allianz raccoglie i dati personali da diverse fonti, compresi i dati che le persone coinvolte le forniscono e/o che riceve da alcune terze parti, come intermediari e distributori. Allianz richiede i dati personali quando le persone coinvolte desiderano acquistare i suoi prodotti e servizi. Allianz tratta i dati personali per una serie di scopi, tra cui la stipula, la gestione e l'esecuzione di contratti con gli assicurati, la tutela dei loro legittimi interessi o l'adempimento di obblighi di legge. A tal fine, Allianz può divulgare i dati personali a fornitori di servizi che eseguono operazioni di trattamento per suo conto, ad altre società del Gruppo Allianz, ad altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi, autorità pubbliche e per adempiere a obblighi di legge. I dati personali potranno essere trattati anche al di fuori della Svizzera, ad esempio in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno Stato extraeuropeo. Se Allianz trasferisce i dati personali ad altre società del Gruppo Allianz al di fuori del SEE, ciò avverrà sulla base delle Binding Corporate Rules (BCR) approvate da Allianz. Se le BCR di Allianz non sono applicabili, Allianz adotterà misure per garantire un livello di protezione adeguato per il trasferimento dei dati personali al di fuori del SEE. Se le persone coinvolte hanno domande su come Allianz tratta i loro dati personali o se desiderano esercitare i loro diritti in qualità di soggetti interessati, ossia ottenere informazioni sui loro dati personali trattati da Allianz o limitarne il trattamento, revocare il consenso precedentemente prestato, far correggere o cancellare i loro dati o presentare un reclamo, potete contattare Allianz a [privacy.ch@allianz.com](mailto:privacy.ch@allianz.com).

#### **Indirizzo di contatto per i reclami**

Allianz Partners  
Gestione reclami  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen

## Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa (Assicurazione danni)	Prestazioni assicurative	Validità territoriale	Somma assicurata massima Massimo di tre eventi per adesione e anno solare	
Assistenza bicicletta ed e-bike	Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale e incidente.	Svizzera e Principato del Liechtenstein	per sinistro e persona	illimitata
	Assunzione delle spese per il viaggio di rientro nel luogo di domicilio o il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione	Svizzera e Principato del Liechtenstein (>5 km dal luogo di domicilio)	per sinistro e persona danneggiata	max. CHF 300.-

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz, concede le prestazioni concordate e stipulate con l'Automobile Club Svizzero, ACS, secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

## Contenuti

I Disposizioni comuni per la componente assicurativa.....	5
II Disposizioni particolari per la componente assicurativa .	6
Assistenza bicicletta ed e-bike.....	6

## I Disposizioni comuni per la componente assicurativa

Le Disposizioni comuni per la componente assicurativa valgono soltanto se le Disposizioni particolari per la componente assicurativa non prevedono nulla di diverso.

### 1. Persone assicurate

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

### 2. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

### 3. Inizio, durata e termine della copertura assicurativa

La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Bike Assistance», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Bike Assistance» così come la quota d'adesione ACS (Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato

per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

## 4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.

4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 12).

**4.3 Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi.** Inoltre, Allianz deve essere informata in modo completo e veritiero della circostanza che potrebbe comportare l'obbligo di fornire prestazioni. La centrale di emergenza di Allianz è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax **+41 44 283 33 33**.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla Allianz anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz.

4.5 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz.

## 5. Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la Allianz può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

### 6. Eventi e prestazioni non assicurati

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni contenute nelle Disposizioni particolari per la componente assicurativa, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:

6.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.

6.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

6.3 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

6.6 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.7 Non sono assicurati gli eventi in relazione a un'attività lavorativa.

## 7. Definizioni

---

### 7.1 Incapacità di guidare

L'incapacità di guidare è intesa come conseguenza di un guasto o di un incidente che rende impossibile continuare a guidare.

### 7.2 Guasto o panne

Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e impreveduto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Un difetto del pneumatico è equiparato a un guasto. Furto, smarrimento, danneggiamento della chiave o del dispositivo antifurto e una batteria scarica o un accumulatore scarico non sono considerati guasti e non sono assicurati.

### 7.3 Incidente del veicolo

Per incidente si intende un danno alla bicicletta / e-bike assicurata causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.

### 7.4 Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.

### 7.5 Negligenza grave

Qualsiasi atto in cui la necessaria cura è gravemente violata e le ovvie considerazioni vengono trascurate è considerato gravemente negligente.

## 8. Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

---

8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), la Allianz fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni Allianz che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.

8.3 Se la Allianz ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla Allianz i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se la Allianz è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto dalla Allianz.

## 9. Prescrizione

---

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

## 10. Foro competente e diritto applicabile

---

10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

## 11. Gerarchia delle norme

---

11.1 Le Disposizioni particolari per la componente assicurativa hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per la componente assicurativa.

11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

## 12. Indirizzo di contatto

---

Allianz Partners  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen

info.ch@allianz.com

## II Disposizioni particolari per la componente assicurativa

### Assistenza bicicletta ed e-bike

#### 1. Somma assicurata

---

1.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

1.2 Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.

#### 2. Veicoli assicurati

---

Le biciclette e le e-bikes guidate dalla persona assicurata sono assicurate.

#### 3. Validità territoriale

---

La copertura assicurativa vale esclusivamente per eventi che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

## 4. Eventi e prestazioni assicurati

---

### 4.1 Soccorso stradale e incidente

4.1.1 In caso di guasto alla bicicletta / e-bike guidata dalla persona assicurata oppure in caso di incidente della persona assicurata con una bicicletta / e-bike assicurata, Allianz organizza il soccorso stradale e incidente. La persona assicurata deve essere presente sul posto fino al completa gestione del guasto/dell'incidente. Se la bicicletta / e-bike non può essere riparata sul posto, la bicicletta / e-bike non in grado di circolare verrà trasportata all'officina idonea più vicina.

4.1.2 Allianz organizza e paga il trasporto nella stessa officina del rimorchio per bambini trainato dalla bicicletta / e-bike danneggiata. I rimorchi per il trasporto di merci non sono assicurati. Non sono inoltre assicurati i costi aggiuntivi per oggetti, merci o animali trasportati.

4.1.3 Presupposto per poter usufruire del soccorso stradale secondo quanto previsto all'art. II 4.1.1 è che la persona assicurata si trovasse con la sua bicicletta / e-bike su una strada pubblica accessibile al veicolo che ha subito il guasto.

4.1.4 In caso di incapacità di guidare a meno di cinque chilometri dal luogo di domicilio non sussiste alcun diritto al viaggio di rientro a casa o al proseguimento del viaggio oppure al ritiro del veicolo riparato.

4.2 Viaggio di rientro nel luogo di domicilio o proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione:

In caso di incidente, guasto o furto della bicicletta / e-bike della persona assicurata, Allianz paga il rientro della persona assicurata nel luogo di domicilio oppure il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione, nonché il ritiro del veicolo riparato fino a un massimo di CHF 300.- per ogni sinistro e persona con mezzi di trasporto pubblici in 2a classe oppure, se non disponibili secondo l'orario ufficiale, con il taxi. L'organizzazione del viaggio di rientro o del proseguimento del viaggio della persona assicurata come il ritiro della bicicletta / e-bike riparata spetta a quest'ultima. Se il viaggio di ritorno non è possibile nello stesso giorno, Allianz paga un pernottamento fino a un massimo di CHF 120.- per persona assicurata danneggiata. Se il soccorso stradale non è stato organizzato da Allianz o se la persona assicurata, dopo un incidente o un guasto, è stata in grado di recarsi autonomamente in un'officina idonea, le prestazioni per il viaggio di ritorno al luogo di domicilio o per il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione o per il pernottamento non vengono corrisposte.

4.3 Incapacità di guidare della persona assicurata

Se il conducente si ammala improvvisamente in modo grave, subisce gravi lesioni o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di riportare indietro la bicicletta / e-bike, Allianz organizza e paga il traino fino all'officina idonea più vicina. I costi per il ritiro della bicicletta / e-bike analoghi all'art. II 4.2 da una persona incaricata dall'assicurato vengono rimborsate.

## 5. Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

---

5.1 Se la centrale di emergenza di Allianz non ha approvate preventivamente le prestazioni (art. II 4) o se l'assistenza stradale o il traino non sono stati organizzati dalla centrale di emergenza di Allianz.

5.2 Gli eventi causati dal montaggio di parti non omologate o da qualsiasi tipo di modifica al veicolo che non sia consentita dal produttore.

5.3 Se il sinistro è stato cagionato da vandalismo o da un evento naturale.

5.4 Se al momento dell'evento il veicolo era in condizioni non conformi alle disposizioni vigenti della legge sulla circolazione stradale o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal produttore.

5.5 I danni a oggetti, merci o animali trasportati nonché gli eventuali costi conseguenti.

5.6 I costi per riparazioni, ricambi e rottamazione non sono assicurati.

5.7 Allianz non risponde dei danni cagionati da un fornitore di prestazioni da essa incaricati.

5.8 Le biciclette / e-bikes noleggiate non sono assicurate.

## 6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

---

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni secondo art. II 4.1 di Allianz, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi.

### Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

6.2 I danni al veicolo assicurato causati da un fornitore di servizi incaricato da Allianz in relazione a un evento assicurato devono essere segnalati direttamente al fornitore del servizio o al responsabile.

6.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- prova d'assicurazione;
- ricevute originali per spese / costi aggiuntivi assicurati;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- In caso di utilizzo delle prestazioni secondo quanto previsto nell'art. II 4.3 a causa di improvvisa inabilità alla guida della persona assicurata è necessario presentare un certificato medico dettagliato con diagnosi.



Automobil Club der Schweiz  
Automobile Club de Suisse  
Automobile Club Svizzero



**Allianz Partners**

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

[info.ch@allianz.com](mailto:info.ch@allianz.com)

[www.allianz-travel.ch](http://www.allianz-travel.ch)